



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

DG PIUE

Prot. Uscita del 06/05/2020

Numero: **0002254**

Classifica:



All' AGEA
Direttore
Direttore Area Coordinamento

Via Palestro, 81
ROMA

Oggetto: Regolamenti esecutivi della Commissione UE relativi alla concessione di aiuti per l'ammasso privato delle carni bovine e delle carni ovi caprine.

Agli Assessorati regionali all'agricoltura
LORO SEDI

A ANCA LEGA COOP
Via Guattani, 9
00161 ROMA

A Confederazione Italiana
Agricoltori (CIA)
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

A CONFAGRICOLTURA
Corso Vittorio Emanuele, 101
00186 ROMA

A COLDIRETTI
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

All A.I.A (Associazione Italiana
Allevatori)
Via Tomassetti, 9
00161 ROMA

A COPAGRI
Via Nizza, 45
00198 ROMA

A FEDAGRI Confcooperative
Via Torino, 146
00184 ROMA



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

Al fine di far fronte alle difficoltà di mercato di alcuni prodotti della filiera carne nell'Unione europea, causate dall'epidemia del virus Covid-19, la Commissione UE ha adottato due regolamenti di esecuzione, il regolamento (UE) n. 2020/595 della Commissione e il regolamento (UE) n. 2020/596 della Commissione, entrambi del 30 aprile 2020, che prevedono rispettivamente la concessione di un aiuto per l'ammasso privato di mezzene e carcasse di ovini e caprini sotto i 12 mesi di età e di quarti posteriori di bovino di età uguale o superiore a otto mesi.

I due regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale europea del 4 maggio 2020 e l'entrata in vigore è fissata per il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Il regolamento (UE) n. 2020/595, relativo all'ammasso privato di carni ovine e caprine, prevede la concessione di aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di ovini, appartenenti al codice N.C. 0204 10 00 e di carcasse e mezzene di caprini, appartenenti al codice N.C. 0204 50 11. Gli importi degli aiuti, espressi in Euro/tonnellata per periodo di stoccaggio, sono fissati nell'allegato allo stesso regolamento.

Il regolamento (UE) n. 2020/596, relativo alla carne bovina, prevede la concessione di aiuti per l'ammasso privato di quarti posteriori di animali classificati nelle categorie S E U R O, appartenenti al codice N.C. 0201 20 50. Sono ammissibili domande di ammasso per quarti posteriori bovini con classificazioni miste. Gli importi degli aiuti, espressi in Euro/tonnellata per periodo di stoccaggio, sono fissati nell'allegato allo stesso regolamento.

I prodotti da ammassare devono essere di origine comunitaria, di qualità, sana, leale e mercantile, essere freschi o refrigerati e non ancora conferiti all'ammasso. Sono esclusi prodotti già congelati.

È consentito il disossamento dei quarti posteriori di bovino all'entrata in ammasso; in tal caso, la quantità eleggibile per l'aiuto è pari al peso totale dei tagli ricavati dal disossamento del quarto posteriore. La carne derivata dal disossamento dei quarti posteriori è pesata prima di entrare nel magazzino frigorifero, pertanto è fatto divieto dell'uso di fattori di conversione per il calcolo del peso dei tagli. Nel caso di imballaggio dei tagli, questi possono anche essere non disossati. Si ritiene necessario evidenziare che in caso di disossamento dei quarti posteriori tutta la carne ricavata deve essere messa in ammasso.

In caso di imballaggio dei tagli, si precisa che il regolamento non prevede nessuna prescrizione vincolante circa le dimensioni e la tipologia delle relative confezioni da utilizzare nel corso dello stoccaggio.

Si fa presente che in caso di disossamento, le previsioni relative ai tagli, di cui al regolamento (UE) n. 2016/1240, Allegato III, Parte IV, applicabili per l'intervento pubblico, sono da considerarsi non prescrittive per l'aiuto allo stoccaggio privato.

Per quanto concerne l'ammasso di carcasse (intere o a metà) ovicaprine, si precisa che può essere autorizzato il loro taglio, allo scopo di ottimizzare l'immagazzinamento. Tale operazione, analogamente a quanto previsto per il disosso della carni bovine, deve essere effettuata sotto la supervisione dell'autorità competente.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

Le domande di ammasso sono redatte in carta semplice o in via informatica, conformemente a quanto stabilito dagli Organismi pagatori, sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA Coordinamento e potranno essere presentate a partire dal giorno 7 maggio 2020.

Dovranno, inoltre, essere rispettati tutti i requisiti stabiliti dai regolamenti (UE) 2020/595 e 2020/596.

I controlli relativi a tutte le fasi di ammasso e di liquidazione degli aiuti saranno eseguiti conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/595 e del regolamento (UE) 2020/596.

L'AGEA provvederà ad assicurare le notifiche alla Commissione UE previste all'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/595 e del regolamento (UE) 2020/596, nonché l'esecuzione di tutti gli adempimenti di relativa competenza prescritti dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/1238 e dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1240, che stabiliscono regole di carattere orizzontale in merito all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi